

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 31 dicembre 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2020 sono indicati in ultima pagina. Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2019 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2020 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 27.

Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi pag. 2

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 28.

Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4/2, paragrafo 6.3.

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 29.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 dicembre 2019, n. 27.

Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni per la malattia

1. La Regione garantisce la possibilità per tutte le pazienti di poter eseguire indagini strumentali di alto livello eseguiti da esperti in endometriosi ed adenomiosi, attraverso l'attività coordinata dei centri specialistici regionali di riferimento per la diagnosi e il trattamento della patologia.

2. La Regione assicura la possibilità di eseguire gli interventi chirurgici per la cura ed il trattamento della malattia ad elevato rischio nei centri specializzati di riferimento regionali.

3. Le ASP garantiscono, con risorse del proprio bilancio, la distribuzione, in tempi rapidi di consegna, dei presidi medici dedicati al fabbisogno individuale del paziente affetto da endometriosi, quali gli irrigatori del colon, i tamponi rettali, i cateteri e le sacche per le stomie e nefrostomie.

4. La Regione prevede l'inserimento di medici ginecologi con provata esperienza in endometriosi e adenomiosi, designati dalle ASP, nelle commissioni mediche, per valutare la gravità dell'endometriosi caso per caso, ai fini della assegnazione della corretta percentuale di invalidità.

Art. 2.

Osservatorio regionale sull'endometriosi

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della salute, con decreto dell'Assessore regionale, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale, dei vari sintomi, delle diagnosi e delle cure;

b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell'endometriosi nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea;

c) promuovere azioni di prevenzione dirette alla diagnosi precoce;



d) proporre, sulla base dei dati raccolti, all'Assessorato regionale della Salute, modalità di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;

e) trasmettere, con cadenza annuale, al Governo regionale e alla Commissione 'Salute, Servizi Sociali e Sanitari' dell'Assemblea Regionale Siciliana, una relazione sull'attività svolta.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e c), l'Assessorato regionale della salute è autorizzato in via sperimentale e per la durata di tre anni a realizzare un progetto diretto a valutare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Assessorato regionale della salute si avvale delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio.

5. L'Assessorato stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le sue modalità di nomina e funzionamento. Devono comunque fare parte dell'Osservatorio rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di endometriosi e delle società scientifiche di riferimento, i responsabili dei due centri di riferimento, il soggetto responsabile ed un rappresentante per ogni professione del team multidisciplinare del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale, una rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, un rappresentante dei consultori familiari nonché rappresentanti indicati dalle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. La mancata designazione di componenti nel termine stabilito dall'Assessorato regionale della salute non pregiudica la costituzione e i lavori dell'Osservatorio.

7. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti che partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati e la partecipazione ai lavori non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

8. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal personale dell'Assessorato regionale della Salute mediante le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1.

9. A quanto previsto dal previsto articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

COPIA TRATTA
NON VALIDA



Art. 3.

Registro regionale dell'endometriosi

1. E' istituito il Registro regionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza e la prevalenza della malattia sul territorio regionale e rileva in particolare:

- a) la varietà dei sintomi;
- b) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- c) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
- d) la qualità delle cure prestate;
- e) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.

4. L'Assessorato regionale della salute, mediante il dipartimento competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo conto altresì di quelli forniti dalle associazioni regionali che si occupano di endometriosi.

5. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci.

6. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 4.

Istituzione dei centri per la diagnosi e cura dell'endometriosi, formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari

1. Sono individuati a Palermo e Catania i due centri regionali per la diagnosi e trattamento della patologia, presso le UOC di ostetricia e ginecologia delle Aziende ospedaliere ARNAS Civico di Palermo e ARNAS Garibaldi di Catania che ne garantiscono il funzionamento con risorse del proprio bilancio.

2. I centri regionali di riferimento sono affidati a personale medico con un training specifico per la diagnosi e cura dell'endometriosi.

3. Ai centri regionali di riferimento è affidato il coordinamento ed il raccordo con le UO di ginecologia del Servizio sanitario regionale, ai fini previsti dalla presente legge.

4. Le figure professionali coinvolte devono possedere dei requisiti di formazione, di esperienza e di casistica trattata che garantiscano la loro qualificazione, alcuni dei quali potranno provenire comunque dalla loro unità operativa di riferimento:

a) ginecologi specializzati nell'ambito dell'endometriosi, dell'ecografia ginecologica di I e II livello;

b) chirurghi generali, urologi, gastroenterologi;

c) medici radiologi;

d) infermieri professionali con specifica formazione nella comunicazione e counselling;

e) fisiatristi;

f) proctologi;

g) medici terapisti del dolore;

h) fisioterapisti, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l'utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite;

i) psicologi con specializzazione clinica;

l) nutrizionisti;

m) ginecologi esperti in PMA.

5. I centri di riferimento sono organizzati nelle rispettive UOC di ginecologia.

6. La collaborazione dei medici di altre unità operative della stessa ARNAS e/o di altre aziende ospedaliere garantisce l'efficienza e la continuità del servizio.

COPIA
NON

7. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Procreazione medicalmente assistita

1. La Regione riconosce alle pazienti definite a rischio la facoltà di poter scegliere la struttura regionale per effettuare i tentativi di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita). Qualora il servizio in situazioni altamente gravi non fosse garantito, la paziente potrà scegliere la struttura extra regionale, che la Regione indicherà.

Art. 6.

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. L'Assessorato regionale della salute, anche sulla base dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, e dei dati del Registro di cui all'articolo 3, fornisce gratuito patrocinio alle campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi su tutto il territorio regionale.

2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, e a promuovere il ricorso al medico di fiducia, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità a essa correlata.

3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari.

4. L'Assessorato fornisce gratuito patrocinio alle attività svolte alle associazioni aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, dirette a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi.

5. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Istituzione della Giornata regionale per l'endometriosi

1. È istituita la Giornata regionale per l'endometriosi di seguito denominata "Giornata regionale", quale momento di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'endometriosi. La Giornata regionale ricorre il giorno 9 del mese di marzo di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale l'Assessorato regionale della salute intraprende opportune iniziative di promozione della prevenzione e della salute delle donne, con particolare riferimento all'endometriosi.

COPIA
NON

3. Nella Giornata regionale sono altresì previste iniziative presso le strutture del Servizio sanitario regionale per diffondere la conoscenza dell'endometriosi. È inoltre favorita, da parte di istituzioni e di enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da consentire la sensibilizzazione sul tema dell'endometriosi.

4. I comuni, in occasione della Giornata nazionale, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di approfondimento nonché di sensibilizzazione sul tema dell'endometriosi.

5. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2019.

MUSUMECI

Assessore regionale per la salute

RAZZA

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA CC

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 3, comma 3:

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 621

«Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: D'Agostino, La Rocca Ruvo. Trasmesso alla Commissione 'Servizi Sociali e Sanitari' il 23 ottobre 2019.

D.D.L. n. 623

«Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Lantieri.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi Sociali e Sanitari' il 23 ottobre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 144 del 4 dicembre 2019, 145 del 10 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 145 del 10 dicembre 2019.

Relatore: Nicola D'Agostino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 160 dell'11 dicembre 2019 e n. 163 del 18 dicembre 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 163 del 18 dicembre 2019.

(2019.53.3605)102

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.

ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tri-
bunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2020

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale € 81,00
— semestrale € 46,00

II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 1,15

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale € 23,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 1,70

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale € 166,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento semestrale € 91,00 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 3,50 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione € 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione di tutti i dati necessari per l'emissione della **fattura elettronica** e cioè: intestazione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione